



Città di Ercolano

Città Metropolitana di Napoli

SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI

Ordinanza Sindacale N°: 10/2025

Sindaco: CIRO BUONAJUTO

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente in materia di pericolo per la pubblica e privata incolumità per l'immobile sito in Ercolano alla via Emilio Bossa n. 13

II SINDACO

Visti gli esiti della relazione redatta dal personale dell'U.T.C., intervenuto in data 31/12/2024, Prot. n. 74976 del 31/12/2024, in questo Comune alla Emilio Bossa n. 13 – Immobili censiti nel N.C.E.U. al foglio 17, Part.la 121, sub VARI di seguito riportati testualmente:

“Sui luoghi è stata riscontrata la presenza di fenomeni di degrado dei frontalini e dei sottobalconi [...] in particolare si sono staccati i calcinacci dal balcone del secondo piano dove era presente una rete di protezione.”

Preso atto, dalla medesima relazione di sopralluogo, che:

- La squadra dei vigili del fuoco intervenuta sul posto ha provveduto ad aprire la rete e far cadere i calcinacci pericolanti, eliminando il pericolo immediato;
- si è provveduto ad interdire la zona in prossimità dei distacchi di calcinacci verificatisi transennando l'area mediante rete arancione (da cantiere), nonché i balconi dello stabile avvisando tutti i condomini del pericolo;
- amministratore p.t. del condominio è il sig

Ritenuto, per tutto quanto innanzi rappresentato, di dover procedere senza indugio all'eliminazione del pericolo mediante opere contingibili ed indifferibili, per la pubblica e privata incolumità, come descritte nella relazione prot. n. 74976 del 31/12/2024.

Richiamato l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e smi, che testualmente recita *“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”*.

Rilevato che quanto sopra riportato determina le condizioni oggettivamente necessarie, in termini di contingibilità ed urgenza, per l'emissione di apposita ordinanza ai sensi dell'art. 54, comma 4, del sopra richiamato Decreto a tutela della incolumità pubblica e della sicurezza urbana.

Richiamato l'art. 677 del codice penale il quale stabilisce che *“il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929”*.

ORDINA

Al sig.:

- *****
*****,

in qualità di amministratore del condominio

la messa in sicurezza “ad Horas” dell’immobile in oggetto al fine di garantire la sicurezza di passanti e condomini con l’obbligo di esibire, a lavori ultimati, idonea certificazione redatta da un tecnico legalmente autorizzato attestante la perfetta esecuzione delle opere e l’avvenuta eliminazione di ogni pericolo.

P R E A V V E R T E

- che in caso di inottemperanza della presente ordinanza, fatta salva l’informativa alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, si procederà da parte del Comune di Ercolano all’effettuazione in danno dei proprietari del complesso immobiliare in parola, delle opere necessarie alla salvaguardia della incolumità dei cittadini;
- che ogni eventuale impugnazione alla presente ordinanza va proposta nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di notifica della stessa al competente Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall’art. 133, comma 1 del Codice del processo amministrativo, o nel termine di centoventi (120) giorni sempre dalla data di notifica della stessa al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall’articolo 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- che l’inosservanza di cui sopra è soggetta a sanzione amministrativa nei confronti dei proprietari ai sensi del comma 1 dell’art. 677 del codice penale, il quale testualmente recita “*il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell’edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929*”;
- **che la presente ordinanza è emanata al solo scopo dell’eliminazione del pericolo e non prevede il ripristino di quanto oggettivato in quanto lo stesso dovrà essere richiesto con idoneo titolo edilizio da presentarsi presso lo Sportello Unico Edilizio di questo Comune.**

D I S P O N E

la notifica della presente ordinanza a:

O *****
*****.

Copia del presente atto va inviata:

- **alla Prefettura di Napoli;**
- **al Comando VV.FF. di Napoli;**
- **al Commissariato di P.S. Portici - Ercolano;**
- **alla Tenenza dei Carabinieri di Ercolano;**
- **alla Polizia Municipale di Ercolano.**

L’Ufficio Tecnico Comunale ed il Comando di Polizia Municipale sono incaricati, ciascuno per la propria competenza, della esatta esecuzione della presente ordinanza.

II SINDACO
Avv. **Ciro Buonajuto**